

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

Articolo 1 – <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	2
Articolo 3 – <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	2
Articolo 4 - <i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	2
Articolo 5– <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	3
Articolo 6- <i>Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i>	3
Articolo 7 – <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	4
Articolo 8 – <i>Procedure cautelari ed esecutive in corso</i>	4

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali relativamente alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada di cui al D. Lgs n. 285/1992, e ss.mm.ii., nonché a quelle tributarie con specifico riferimento alla tassa sui rifiuti, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Soggetti competenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è il soggetto affidatario/concessionario del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada, e per la tassa sui rifiuti l'Ente affidatario del servizio di gestione dei rifiuti (AcegasApsAmga SpA) al quale è altresì affidata l'applicazione e la riscossione della stessa.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a) nonché quelle di notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- c) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della Strada di cui al D. Lgs 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii., le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'art. 27, co. 6 della l. n. 689/1981.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune relativamente alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, e all'Ente affidatario del servizio di gestione dei rifiuti (AcegasApsAmga SpA), per la tassa sui rifiuti, apposita istanza entro il 2 maggio 2017.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate che, per quanto concerne le sanzioni relative al Codice della Strada potranno essere concesse in numero massimo di rate mensili corrispondenti ai mesi intercorrenti tra il 30 giugno 2017 ed il 30 settembre 2018 mentre, per quanto concerne la tassa sui rifiuti fino ad un massimo di quattro, nel quale intende effettuare il pagamento di cui l'ultima in

scadenza non oltre il **30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il soggetto affidatario/concessionario della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, nonché l'Ente affidatario del servizio di gestione dei rifiuti (AcegasApsAmga SpA) mettono a disposizione sul proprio sito apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il soggetto affidatario/concessionario della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada relativamente alle sanzioni amministrative del Codice della Strada e l'Ente affidatario del servizio di gestione dei rifiuti (AcegasApsAmga SpA) relativamente alla tassa sui rifiuti comunicano ai debitori l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro il **30 giugno 2017** e in caso di accoglimento l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
- d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018;
- e) numero massimo di rate mensili corrispondenti ai mesi intercorrenti tra il 30 giugno 2017 ed il 30 settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, con riferimento alla tassa sui rifiuti si applicano gli interessi previsti all'art. 31 del Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Padova e quindi si applica ad ogni singola rata la frazione di interesse legale in vigore al momento della presentazione dell'istanza di adesione calcolata con riferimento all'intero periodo di rateazione.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, a seguito di provvedimenti di dilazione dell'Ente affidatario del servizio riscossione sanzioni al Codice della Strada o dell'Ente affidatario del servizio di gestione dei rifiuti (AcegasApsAmga SpA), le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1 dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. L'affidatario/concessionario della riscossione delle sanzioni del Codice della Strada nonché l'Ente affidatario del servizio di gestione dei rifiuti (AcegasApsAmga SpA) relativamente ai debiti definibili, non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente

avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

3. Decorso il termine del 30 giugno 2017 entro il quale sia l'affidatario/concessionario del servizio per la riscossione delle sanzioni del Codice della Strada che l'Ente affidatario del servizio di gestione dei rifiuti (AcegasApsAmga SpA) devono comunicare ai debitori l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, gli stessi provvedono, altresì, a comunicare al Comune di Padova l'ammontare complessivo delle somme definite distintamente per anno di riferimento del tributo.